COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 211

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

N. 25 del 23-03-2020

OGGETTO:ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZA SISMA. PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO CON LA DIPENDENTE LUCHETTI VALERIA FINO AL 31/12/2020, IN DEROGA ALLA DURATA MASSIMA DI 36 MESI, EX ART. 50, COMMA 11, DEL CCNL 21/05/2018.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PREMESSO che il territorio del Comune di Montegiorgio è stato interessato dagli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2018, n. 8, recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni copite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"* convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 50 bis, comma 1, del D.L. 189/2016, il quale testualmente dispone:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. (…)"

DATO ATTO che il Comune di Montegiorgio rientra nell'allegato 2 dell'Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione consente ai Comuni interessati dagli eventi sismici di assumere, per la gestione della complessa fase dell'emergenza, professionalità di tipo tecnico od amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale come stabiliti dalle vigenti normative in materia;

VISTA la nota del Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione, prot. n. 885748 del 15.12.2016, con cui veniva comunicato che il Comune di Montegiorgio, nell'ambito della ripartizione delle unità di personale destinate ai comuni marchigiani, poteva assumere n. 2 unità;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate normative, il Comune di Montegiorgio ha provveduto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2017, ad oggetto "*Emergenza sisma. Assunzione personale a tempo determinato. Provvedimenti"*, ad avviare il procedimento ex art. 50 bis del D.L. n.

189/2016, finalizzato a garantire una migliore funzionalità e l'efficienza degli uffici comunali nella gestione della fase di emergenza derivante dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

- con determinazione n. 178 del 24/03/2017, ad assumere a tempo determinato e parziale 50%, con profilo professionale di "Istruttore direttivo tecnico", cat. D, l'Ing. Luchetti Valeria, assegnata al Servizio Urbanistica e Ambiente, a decorrere dal 01/04/2017 e fino al 31/03/2018, a seguito di scorrimento di propria graduatoria finale di merito di approvata con determinazione n. 01/24 del 09/04/2008;
- con determinazione n. 169 del 13/03/2018, a prorogare il termine del contratto di lavoro subordinato della sopracitata dipendente, fino al 31/12/2018;

RILEVATO che, con determinazione n. 587 del 13/08/2018, si è proceduto alla trasformazione del suddetto rapporto di lavoro da tempo parziale 50 % a tempo pieno, con decorrenza dal 16/09/2018;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all'art. 1 comma 990, si dispone la proroga al 31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 189/2016;

DATO ATTO che, in considerazione dell'allungamento del durata della gestione straordinaria emergenziale, l'Ente ha provveduto, con determinazione n. 982 del 28/12/2018, alla seconda proroga del contratto di lavoro subordinato dell'Ing. Luchetti Valeria, fino al 31/03/2020;

RILEVATO che, con determinazione n. 68 del 29/01/2019, si è proceduto alla trasformazione del rapporto di lavoro in parola, da tempo pieno a parziale 50%, con decorrenza dal 01/02/2020;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, secondo cui: "*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, (…) esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma* ***soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*** *e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. (…)*"

- l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo cui "***Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.*** *Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga*";

- l'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 secondo cui:

"1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. (...)

2. ***I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi****, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali; (…).*

11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel ***caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi*** *di cui al comma 2.* ***Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi****:*

(…)

e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;

f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

(…)

12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo ***tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.*** *Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.*

OSSERVATO quindi che:

- il contratto di lavoro in essere con la dipendente Ing. Luchetti Valeria andrà in scadenza il 31/03/2020, con il raggiungimento del limite di 36 mesi di durata massima consentita per i contratti a termine;
- la dipendente Ing. Luchetti Valeria ha manifestato, per le vie brevi, la volontà di prorogare il contratto, secondo la forma contemplata dall'art, 50, commi 11 e 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- la causale giustificatrice delle assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016, rientra tra le casistiche per le quali è consentita la deroga alla durata massima di 36 mesi, ex art. 50, comma 11, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- tale deroga non può superare i 12 mesi, e tra data di decorrenza della proroga e il termine del precedente contratto, è necessario osservare un intervallo di almeno 10 giorni;

RAVVISATA l'opportunità e la necessita di provvedere in merito alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con la dipendente Ing. Luchetti Valeria, fino alla data del 31/12/2020, in deroga alla durata

massima di 36 mesi, alla luce del permanere delle esigenze di progettazione e rendicontazione delle attività connesse alla fase post-sisma;

EVIDENZIATO che la fattispecie oggetto del presente provvedimento, non costituisce una nuova assunzione, bensì una proroga di contratto a tempo determinato già sottoscritto con la lavoratrice assunta, per l'esigenza straordinaria post sismica;

RICHIAMATA, sul punto, la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2020, di approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019, con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario e del servizio Personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) DI PROCEDERE, in deroga alla durata massima di 36 mesi, ex art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, alla proroga dell'attuale contratto in essere con la dipendente l'Ing. Luchetti Valeria, in servizio a tempo determinato e parziale 50%, profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico", cat. D, presso il Servizio Urbanistica e Ambiente, per il periodo dal 11/04/2020 fino al 31/12/2020;

3) DI DARE ATTO che:
- tra il termine del precedente contratto e la decorrenza della proroga è osservato un periodo di intervallo di 10 giorni
- la proroga del rapporto di lavoro verrà formalizzata con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decorrenza dal 11/04/2020 fino al 31/12/2020.

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio in corso, che offrono sufficiente disponibilità:
- Capitolo 1461/U "*Retribuzione personale Servizio Urbanistica sisma 2016*";
- Capitolo 1462/U "*Contributi Cpdel ed Inail Servizio Urbanistica sisma 2016*";
- Capitolo 1463/U "*Contributi Inadel Servizio Urbanistica sisma 2016*";
- Capitolo 1464/U "*Irap personale Servizio Urbanistica sisma 2016*";

5) DI DARE ATTO, inoltre, che la spesa di cui al punto precedente sarà interamente coperta dai fondi a ciò destinati da parte della Regione Marche, a carico della contabilità speciale del bilancio dello Stato, da accertare al capitolo 489/E "*Dallo Stato per assunzioni personale e indennità straordinarie sisma 2016*";

6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

7) DI INOLTRARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

9) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

10) DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Servizio Personale di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 23-03-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, lì 23-03-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 30-03-2020 **Il Responsabile del Servizio**

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.itaccessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 30-03-2020 al 14-04-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 450 , senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li **Il Responsabile del Servizio**
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI